

§ 1

Del riconoscimento dei figli naturali¹

¹ *A decorrere dal 1° gennaio 2013 le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono da intendersi sostituite dalla seguente: «figli» ex art. 1, L. 10 dicembre 2012, n. 219.*

250. Riconoscimento. Il figlio naturale può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dal padre e dalla madre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.

Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i sedici anni non produce effetto senza il suo assenso [273 comma 2]².

Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i sedici anni non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento.

Il consenso non può essere rifiutato ove il riconoscimento risponda all'interesse del figlio. Se vi è opposizione, su ricorso del genitore che vuole effettuare il riconoscimento, sentito il minore in contraddittorio con il genitore che si oppone e con l'intervento del pubblico ministero, decide il tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo del consenso mancante.

Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

250. Riconoscimento. Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente¹.

Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni non produce effetto senza il suo assenso [273 comma 2]².

Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici anni non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento².

Il consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all'altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l'audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l'opposizione non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315-*bis* e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262¹.

Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio².

¹ Comma così sostituito dall'art. 1, L. 10 dicembre 2012, n. 219.

² Comma così modificato dall'art. 1, L. 10 dicembre 2012, n. 219.

Figlio nato fuori del matrimonio. La disposizione, in linea con i principi sottesi alla riforma, cambia innanzitutto la terminologia, si ha così il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio e non più il riconoscimento del figlio "naturale". Il cambiamento chiude un percorso terminologico che è partito dall'espressione "figlio illegittimo" e che con la riforma del 75 è approdato al termine "naturale". Si aveva anche il figlio c.d. *adulterino* ossia nato da genitori naturali ma di cui almeno uno o entrambi coniugati con altre persone, che solamente con la riforma del 1975 è divenuto riconoscibile. Precedentemente ciò era vietato sulla base del disfavore verso la violazione del dovere di reciproca fedeltà tra coniugi che arrivava, in tempi più remoti, anche a sanzionare penalmente l'adulterio.

La differenza terminologica, tra figli legittimi e naturali, pur non più così pesante, veniva comunque considerata una discriminazione. Il Legislatore del 2012 ha di conseguenza previsto la sostituzione, innanzitutto nel codice civile (punto 11 art. 1 L. 219/2012) e successivamente in tutta la legislazione vigente, da effettuarsi tramite decreti legislativi, dei riferimenti a figli legittimi e a figli naturali con riferimenti ai figli in generale. Resta comunque salvo l'utilizzo delle denominazioni di "figli nati nel matrimonio" o di "figli nati fuori del matrimonio" quando si tratta di disposizioni a essi specificamente relative.

Riconoscimento dell'ultra quattordicenne. Il nuovo art. 250 c.c., ricalca per molti aspetti il previgente stabilendo che possono riconoscere il figlio i genitori, anche se uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento, sia congiuntamente che separatamente.

Modifiche si hanno invece in relazione all'età del minore. Com'è noto infatti il figlio che ha raggiunto una certa età deve prestare il suo assenso al riconoscimento tardivo. Se secondo la norma previgente lo stesso doveva aver raggiunto i sedici anni, ora l'età prevista è abbassata ai quattordici. La modifica si pone in linea con varie disposizioni normative. Si consideri ad esempio che secondo le norme di cui alla L. 184/1983, in relazione all'adozione dei minori, il minore che ha compiuto i quattordici anni, o che li compia nel corso del procedimento, deve prestare personalmente il proprio consenso in relazione ai momenti più salienti della procedura: all'adozione, prima in generale poi nei confronti della coppia prescelta (art.7 e 25), all'affidamento preadottivo in relazione alla coppia prescelta (art. 22), all'adozione nei casi particolari (art. 45), ai provvedimenti da adottare in caso di revoca dell'affidamento preadottivo (art. 35).

È ben noto inoltre che sulla scorta della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, ratificata dall'Italia con L. 20 marzo 2003, n. 77, va prestata, in tutte le procedure che lo riguardano, adeguata attenzione all'opinione del minore che abbia compiuto i dodici anni e anche a quella dell'infradodicesimo se ritenuto capace di discernimento. L'età dei dodici anni, come età ritenuta

sufficiente perché il minore sia considerato capace di discernimento, si ritrova anche nella L. 54/2006 che ha introdotto l'art. 155-sexies c.c., nonché nella stessa legge di riforma in esame (nuovo art. 315-bis c.c.).

Riconoscimento di chi non ha compiuto i quattordici anni. Il nuovo art. 250 c.c. prevede inoltre, come in passato, il riconoscimento di colui che non ha ancora raggiunto l'età in cui viene considerato in grado di comprendere a pieno il significato dell'istituto, età che anche in questo caso è stata abbassata ai quattordici anni. In tale ipotesi, come in precedenza, il secondo riconoscimento è subordinato al consenso del genitore che ha già riconosciuto il figlio.

Si sottolinea in proposito che la circolare 33 del 2012, del Ministero dell'interno precisa che, alla luce delle modifiche suesposte, devono ritenersi implicitamente modificati, i commi 1 e 2 dell'art. 45 D.P.R. 396/2000, relativo a "Altri casi di riconoscimento", con la sostituzione del riferimento all'età di sedici anni con la nuova previsione dell'età di quattordici anni. La citata circolare stabilisce altresì che dalla data dell'entrata in vigore della legge (ossia 1 gennaio 2013) l'ufficiale dello stato civile non può ricevere il riconoscimento di un figlio naturale infraquattordicenne in mancanza del consenso del genitore che lo abbia già riconosciuto, mentre le disposizioni di cui al citato art. 45 divengono applicabili ogni qualvolta il minore abbia compiuto i quattordici anni.

L'art. 250 c.c. prevede comunque, come in precedenza, che il consenso del genitore che per primo ha riconosciuto il figlio non può essere rifiutato "ove il riconoscimento risponda all'interesse del minore". In caso di opposizione sarà il giudice a decidere. Si rileva inoltre che ai sensi delle modifiche in esame, la sentenza, che tiene luogo del consenso mancante, potrà decidere anche sulla regolamentazione dell'affidamento e sul mantenimento del figlio. Il giudice quindi, nel caso in cui il genitore esercente la potestà si opponga al secondo e, la maggior parte delle volte tardivo riconoscimento, è incaricato di accertare se quest'ulteriore riconoscimento corrisponda "all'interesse del minore".

Interesse del minore. Com'è noto si registra in relazione all'interpretazione di tale espressione un contrasto giurisprudenziale. Un primo orientamento, più recente e maggioritario, parte dalla considerazione dell'esistenza di un diritto soggettivo primario della personalità al riconoscimento della genitorialità, diritto che trova le sue basi costituzionali nell'art. 30 Cost. Nemmeno dunque, secondo quest'orientamento, una condotta del genitore non esente da censure, a meno che non arrivi addirittura a giustificare la decadenza dalla potestà, o un totale disinteressamento o anche addirittura il non volersi occupare in futuro del figlio, possono escludere l'interesse del minore al secondo riconoscimento. L'assenza infatti di specifici benefici non può essere d'ostacolo, secondo la Cassazione, all'esercizio del diritto del secondo genitore ad affermare la propria genitorialità. In quest'ordine di idee si afferma che l'interesse del minore al riconoscimento da parte del genitore naturale si presume, incombendo, pertanto, sull'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento e che intenda opporsi al secondo riconoscimento provare l'esistenza di circostanze eccezionali tali da comportare, ove il secondo riconoscimento venga effettuato, un serio pregiudizio per lo sviluppo psicofisico del minore. Il secondo riconoscimento pertanto risponde, secondo tale giurisprudenza, all'interesse del minore, proprio perché realizza comunque l'ampliamento della sfera affettiva, sociale ed economica di quest'ultimo, mentre solo in via di eccezione, tale interesse può essere negato (per tutte Cass. 13830/2008).

Secondo l'opposto orientamento giurisprudenziale, al contrario, l'indagine del giudice deve trovare "seri e specifici motivi" che consentano di ritenere sussi-

stente l'interesse del minore sulla base di tutte le circostanze emergenti dagli atti. Va cioè individuato in concreto e caso per caso se effettivamente vi può essere un arricchimento della sfera affettiva, sociale ed economica del minore.

Procedimento. Giudice competente, secondo le nuove norme, è il tribunale ordinario e non più il tribunale per i minorenni. La disposizione, che non richiede più espressamente come in passato, la partecipazione del pubblico ministero scansiona i vari momenti del procedimento.

Si stabilisce innanzitutto che una volta depositato, da parte del genitore che vuole riconoscere il figlio il ricorso, il giudice competente, fissa un termine per la notifica all'altro genitore. Se il genitore che ha rifiutato il consenso al riconoscimento non presenta opposizione entro i trenta giorni successivi alla notifica il tribunale pronuncia la sentenza che tiene luogo del consenso mancante. Non si ha pertanto in quest'ipotesi la valutazione dell'interesse del minore in quanto la mancata opposizione viene considerata come un accoglimento della richiesta di riconoscimento. Nel caso di opposizione invece, si apre la fase istruttoria, il giudice, assume ogni opportuna informazione, e dispone l'audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento. L'obbligatorietà dell'audizione del minore era comunque già stata affermata dalla giurisprudenza secondo la quale questi assume in tale fattispecie "la qualità di parte". (Cass. 5884/2012 e Corte cost. 83/2011).

Si stabilisce altresì che il giudice può assumere eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, come ad esempio iniziare a stabilire degli incontri tra il genitore e il figlio, salvo che l'opposizione non sia palesemente fondata. Anche in questo caso, se il giudice non ritiene fondata l'opposizione decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante.

Nella sentenza, ai sensi delle nuove disposizioni, vengono assunti anche i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315-bis. Deve altresì essere stabilito, nel rispetto dell'art. 262 c.c. il cognome del minore.

Età del genitore. La norma ribadisce infine il limite dei sedici anni di età che deve compiere il genitore per poter riconoscere il figlio. Tale limite era stato stabilito con la riforma del 1975 che aveva modificato la disposizione previgente secondo la quale il riconoscimento era possibile per la madre che aveva compiuto i quattordici anni e per il padre che ne aveva compiuti diciotto. Il limite dei sedici anni peraltro, ai sensi delle ultime modifiche, può essere superato nel caso in cui il giudice autorizzi i genitori, valutate le circostanze del caso concreto, e se sussiste l'interesse del figlio minore. Ciò determina, come precisato dalla circolare 33 del 2012, del Ministero dell'interno per l'ufficiale dello stato civile, "la possibilità, prima non contemplata dall'ordinamento, di ricevere un atto di riconoscimento compiuto da genitore infrasedicenne, atto che dovrà essere accompagnato dalla copia autentica del provvedimento giudiziale di autorizzazione".

251. Riconoscimento di figli incestuosi. I figli nati da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela anche soltanto naturale, in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ov-

251. Autorizzazione al riconoscimento. Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di

vero un vincolo di affinità in linea retta, non possono essere riconosciuti dai loro genitori, salvo che questi al tempo del concepimento ignorassero il vincolo esistente tra di loro o che sia stato dichiarato nullo il matrimonio da cui deriva l'affinità. Quando uno solo dei genitori è stato in buona fede, il riconoscimento del figlio può essere fatto solo da lui.

Il riconoscimento è autorizzato dal giudice, avuto riguardo all'interesse del figlio ed alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.

affinità in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.

Il riconoscimento di una persona minore di età è autorizzato dal tribunale per i minorenni¹.

¹ *Articolo così sostituito prima dall'art. 103, L. 19 maggio 1975, n. 151, poi dall'art. 1, L. 10 dicembre 2012, n. 219.*

La riforma, dopo un acceso dibattito, fa finalmente cadere il divieto di riconoscimento dei figli c.d. incestuosi. Si tratta di figli nati dall'unione di parenti, anche soltanto naturali in linea retta all'infinito o in linea collaterale fino al secondo grado, nonché da affini in linea retta. In parole povere si tratta di soggetti nati dall'unione tra genitore e figlio, nonno e nipote, fratello e sorella, suocera e genero, suocero e nuora.

Il divieto si fondava, oltre che su motivi eugenetici, anche sulla riprovazione sociale dell'incesto, testimoniata altresì dalla previsione penale dell'art. 564 c.p., norma che sanziona non l'atto incestuoso in sé ma il pubblico scandalo che ne deriva.

La dottrina ha sempre fatto notare come il divieto di riconoscere i figli nati da incesto costituisse una discriminazione di dubbia costituzionalità in quanto l'art. 30 Cost. assicura ogni tutela giuridica e sociale ai "figli nati fuori dal matrimonio" senza operare tra questi alcuna differenziazione. Pur essendo inoltre una conseguenza di un atto riprovevole, penalmente sanzionato in quanto contrario alla moralità pubblica, al buon costume e all'ordine delle famiglie, il divieto di riconoscimento comportava effetti negativi per i figli, certo non colpevoli delle condotte dei genitori.

Il previgente art. 251 c.c. rendeva comunque possibile il riconoscimento nel caso in cui si dimostrasse che i genitori, o uno di essi, ignoravano al tempo del concepimento il vincolo di parentela esistente tra loro ovvero (ai sensi delle modifiche del 1975) qualora venisse dichiarato nullo il matrimonio da cui derivava l'affinità. Nel caso in cui uno solo dei due genitori fosse in buona fede solo questi poteva riconoscere il figlio.

Ai figli incestuosi, che non potevano ottenere lo status di figlio, tramite il riconoscimento, restavano dei diritti patrimoniali nei confronti di coloro che li avevano concepiti, ottenibili tramite un'azione esercitabile ai sensi dell'art. 279 c.c.

La Corte Costituzionale aveva comunque parzialmente modificato la situazione dichiarando l'illegittimità Costituzionale dell'art. 278, primo comma c.c., nella parte in cui escludeva che potessero essere compiute indagini sulla paternità o sulla maternità, finalizzate ad ottenere la dichiarazione giudiziale della genitorialità naturale, ai sensi dell'art. 269 c.c., nei casi in cui, a norma dell'art. 251, il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato (Corte cost. 494/2002).

Da quella pronuncia pertanto il figlio incestuoso poteva agire per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità ed acquisire lo status di figlio. Rimaneva invece fermo il divieto di riconoscimento da parte del genitore che aveva commesso incesto. In questa differenza, a lungo criticata dalla dottrina, si ravvisava una funzione almeno parzialmente sanzionatoria nei confronti del genitore.

In molti auspicavano pertanto un mutamento della situazione in quanto le conseguenze di tale differente regolamentazione, a seconda che fosse il figlio a presentare istanza per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità o fosse il genitore a chiedere di riconoscerlo, ricadevano comunque sullo stesso figlio.

Con la riforma in esame il riconoscimento dei figli incestuosi diviene sempre possibile, previa autorizzazione del tribunale, che, nel caso in cui il figlio sia un minore, è il tribunale per i minorenni, come già previsto dall'art. 35 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Ai sensi della nuova disposizione il giudice deve basare il suo giudizio sull'interesse del figlio e sulla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio. Non si ha più dunque una valutazione sulla sussistenza o meno della colpa del genitore, ma una valutazione limitata al minore e a quale possa essere la migliore situazione per lui.

252. Affidamento del figlio naturale e suo inserimento nella famiglia legittima.

Qualora il figlio naturale di uno dei coniugi sia riconosciuto durante il matrimonio il giudice [disp. att. 38], valutate le circostanze, decide in ordine all'affidamento del minore e adotta ogni altro provvedimento a tutela del suo interesse morale e materiale.

Leventuale inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima di uno dei genitori può essere autorizzato dal giudice [disp. att. 38] qualora ciò non sia contrario all'interesse del minore e sia accertato il consenso dell'altro coniuge e dei figli legittimi che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano conviventi [Cost. 30 comma 3], nonché dell'altro genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento [317-bis]. In questo caso il giudice stabilisce le condizioni che il genitore cui il figlio è affidato deve osservare e quelle cui deve attenersi l'altro genitore.

Qualora il figlio naturale sia riconosciuto anteriormente al matrimonio, il suo inserimento nella famiglia legittima è subordinato al consenso dell'altro coniuge, a meno che il figlio fosse già convivente con il genitore all'atto del matrimonio o l'altro coniuge conoscesse l'esistenza del figlio naturale.

È altresì richiesto il consenso dell'altro genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento [317-bis comma 2]¹.

¹ A decorrere dal 1° gennaio 2013 le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono da intendersi sostituite dalla seguente: «figli» ex art. 1, L. 10 dicembre 2012, n. 219.

253. Inammissibilità del riconoscimento. In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo o legittimato in cui la persona si trova [231 ss., 280]¹.

¹ A decorrere dal 1° gennaio 2013 le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono da intendersi sostituite dalla seguente: «figli» ex art. 1, L. 10 dicembre 2012, n. 219.